STATUTO

COMPAG

Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie

"CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA"-
FEDERAZIONE di CATEGORIA NAZIONALE *

* **Associazione con ambiti di rappresentanza categoriale, avente quali soci distinti Sindacati territoriali, costituiti o meno all'interno delle Organizzazioni territoriali di carattere generale confederali**

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. La “COMPAG - Federazione Nazionale delle Rivendite Agrarie", di seguito denominata “COMPAG”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. “COMPAG” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

3. “COMPAG” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle rivendite agrarie che forniscono mezzi di produzione all’agricoltura specializzata, all’agricoltura hobbistica, al giardinaggio ed esercitano il vivaismo nonchè la raccolta, la conservazione ed il commercio delle materie prime agricole, in particolare cereali e oleaginose. Si riconosce nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.

3. “COMPAG” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2

Sede e durata

“COMPAG” ha sede in BOLOGNA ed ha durata illimitata.

Art. 3

Princìpi e Valori Ispiratori

“COMPAG” informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare all'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e ai valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
j) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
k) "COMPAG" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4
Scopi e Funzioni

"COMPAG":
a) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati, di cui all'art. 1 del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitarie ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "COMPAG" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese e degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di:
    a. informazione,
    b. formazione,
    c. assistenza e consulenza per tutti gli aspetti dell'attività imprenditoriale

alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
f) favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
h) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
i) nel rispetto dei princìpi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
j) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5
Rapporti con la Confederazione

1. "COMPAG " si impegna ad accettare:
   I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
   II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
   III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
   IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Sono soci effettivi di "COMPAG":

a) i Sindacati territoriali di “COMPAG”, costituiti o comunque operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e rappresentativi delle imprese e degli operatori di cui all’art. 1 del presente Statuto;
b) i Delegati delle imprese e degli operatori che svolgono la propria attività in un territorio ove non sia stato costituito il Sindacato di “COMPAG”,

2. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Sindacati territoriali autonomi, nonché di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli di “ COMPAG”. Sulle domande di adesione a “COMPAG” delibera il Consiglio Nazionale, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a “COMPAG” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “COMPAG”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

4. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “COMPAG”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “COMPAG”

5. Ciascun operatore che entra a far parte di “COMPAG”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo

lettera raccomandata, o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “COMPAG”.

3. Il recesso non fa venir meno l’obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l’intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di “COMPAG”.

4. I Sindacati territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del presente Statuto, consegnano a “COMPAG”, ed all'Organizzazione territoriale di carattere generale confederale competente, l'elenco nominativo delle imprese e degli operatori rappresentati.

5. I soci sono tenuti a corrispondere a “COMPAG” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere di “COMPAG”, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi.

6. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di “COMPAG” ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

7. Il Presidente di “COMPAG”, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 8
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “COMPAG” si perde:
   a) per lo scioglimento di “COMPAG”;
   b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 2;
   c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di “COMPAG” o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità degli Organi associativi di “COMPAG”, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l’attività di “COMPAG” con l’intento più o meno palese di denigrare l’organizzazione stessa;
   d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
   e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
   f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

   Nei casi sub *c*), *d*), *e*) ed *f*) di cui sopra delibera il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Nazionale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9
Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "COMPAG" sono operatori che fanno parte del sistema associativo di "COMPAG", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "COMPAG".
   Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie**.** La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "COMPAG" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto.
4. La delibera di decadenza di cui al comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "COMPAG" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto

Art. 10
Incompatibilità

1. Presso “COMPAG” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “COMPAG”**.**

Art. 11
Durata

1. Presso “COMPAG” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 12
Rieleggibilità del Presidente

1. Presso “COMPAG” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente statuto nella sua originaria formulazione

Art. 13
Organi

1. Gli Organi di “COMPAG” sono:
   - l’Assemblea;
   - il Consiglio Nazionale;
   - il Presidente;
   - la Giunta;
   - il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 14

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di “COMPAG ” è composta:
   a) dal Presidente nazionale e dal Vice Presidente Vicario;
   b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*) o da loro delegati;
   c) dai Delegati delle imprese e degli operatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*),
   d) da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 6, comma 2.

2. A ciascun Presidente o Delegato di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) spetta un numero di voti corrispondente ai soci iscritti al sindacato territoriale di competenza ai quali si aggiunge un ulteriore voto per ciascun socio sostenitore.

3. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso di “COMPAG” al momento della convocazione dell'Assemblea e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.

Art. 15

Assemblea: competenze

1. L’Assemblea di “COMPAG” è ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
   a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “COMPAG”;
   b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
d) elegge a scrutinio segreto:
   - il Presidente;
   - il Vice Presidente Vicario;
   - il Consiglio Nazionale, nella composizione e con le modalità previste all'art. 17;
   - il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - il Collegio dei Probiviri;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
   a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 11;
   b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 16, comma 12;
   c) delibera sullo scioglimento di "COMPAG", ai sensi degli artt. 16, comma 13, e 27 del presente Statuto.

4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "COMPAG" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà**.**

Art. 16

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "COMPAG" è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di Sindacati territoriali aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.

4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata fax o e-mail, da inviarsi almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a "COMPAG ".

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Presidente di "Compag" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è possibile in caso di modifiche statutarie e di scioglimento di "Compag".

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi

12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea che rappresenti il *30%* dei voti complessivi con una maggioranza del *30%* dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. o per mail pec. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Per lo scioglimento di "COMPAG" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 17
Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale di “COMPAG” è composto:
   - dal Presidente, che lo presiede;
   - dal Vice Presidente Vicario;
   - da 20 membri eletti dall'Assemblea. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Nazionale fino a un massimo di 3 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali di “COMPAG”.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio Nazionale decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 18
Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale determina le direttive dell’azione di “COMPAG”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
   a) determina le linee d'azione di “COMPAG”;
   b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti;
   c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
   d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Nazionale, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi e le modalità per la loro riscossione;
   e) Nomina al proprio interno i componenti della Giunta secondo quanto indicato all’art. 21.
   f) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
   g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “COMPAG”;

h) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
i) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Sindacati territoriali autonomi, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "COMPAG";
j) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
k) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
l) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Compag" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Compag";
m) delibera i provvedimenti di decadenza, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, specificandone i motivi;
n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di "COMPAG", e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Nazionale, secondo modalità da esso stesso stabilite;
q) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
s) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 19

Consiglio Nazionale: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di "COMPAG", che lo presiede, almeno 3 volte all'anno e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché, se ritenuto necessario, copia dei documenti

utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

4. La convocazione del Consiglio Nazionale è effettuata a mezzo e-mail o fax, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno 5 giorni.

5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Nazionale dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti

Art. 20
Presidente

1. Il Presidente di "COMPAG":
   - rappresenta "COMPAG" ad ogni effetto di legge e statutario;
   - ha potere di firma, che può delegare;
   - viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

2. Il Presidente:
   a) ha la rappresentanza politica di "COMPAG ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
   b) ha la gestione ordinaria di "COMPAG", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
   c) propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Delegati Regionali;
   d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore;
   e) propone al Consiglio Nazionale la revoca del Direttore;
   f) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;
   g) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
   h) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Nazionale e della Giunta;
   i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "COMPAG", nominando avvocati e procuratori alle liti;
   j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
   k) si può avvalere di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti

l) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “COMPAG”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
m) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Nazionale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
n) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Nazionale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
r) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 21
Giunta

1. La Giunta di “COMPAG” è composta:
   - dal Presidente, che la presiede;
   - dal Vice Presidente Vicario;
   -
   - da un massimo di 10 membri eletti dal Consiglio. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.

2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario

3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo e-mail con preavviso di almeno 7 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo di telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.

4. Le riunioni sono valide se risulta presente 1/3 dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. La Giunta:
   a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “COMPAG”
   b) provvede all'attuazione delle deliberazioni consiliari;
   c) provvede all'ordinaria gestione di “COMPAG”, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;

d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
e) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
f) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Art. 22
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "COMPAG" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve possedere almeno 3 anni di esperienza di lavoro in ambito amministrativo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea Generale, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 23
Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "COMPAG" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "COMPAG":
   delibera sulle controversie tra i soci di "COMPAG" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi,

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 24
Direttore

1. Il Direttore di "COMPAG" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.

2. Il Direttore:
   a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
   b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
   c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
   d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "COMPAG", assicurando il loro buon funzionamento;
   e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "COMPAG";
   f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
   g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
   h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte dei livelli del sistema associativo;
   i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
   j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 25
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio della Federazioni è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dai contributi annuali versati dai soci, dai contributi volontari versati dai soci, da donazioni ed elargizioni conferite alla Federazione e dai proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura della Federazione o altre attività volte a fornire utili servizi ai soci della Federazione

3. "COMPAG" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. "COMPAG" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

5. E' fatto divieto a "COMPAG" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 26
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "COMPAG" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27
Scioglimento

In caso di scioglimento di "COMPAG", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.